



***Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana***

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 224 dei 15/07/2014 - 25/07/2014 Udienza pubblica dell' 08/07/2014/
Massima n. 1:	Titolo: Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Modifiche di leggi provinciali in materia urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, aree per insediamenti produttivi, miglioramento fondiario, attività ricettiva, espropriazioni, associazioni agrarie, alimenti geneticamente modificati, protezione degli animali, commercio e inquinamento acustico - Previsione che alla copertura degli oneri derivanti dalla legge impugnata si provvede con gli stanziamenti di spesa già disposti in bilancio sulle unità previsionali di base 15215 e 15225 a carico dell'esercizio 2013 e autorizzati per gli interventi di cui agli articoli 49, 49-bis, 49-ter, 50, 50-bis, 51 e 51-ter della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, abrogati dall'art. 24 – Illegittimità costituzionale. Testo: E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., l'art. 25 della legge prov. Bolzano n. 10 del 2013 il quale, nel provvedere alla riorganizzazione di una serie rilevante di funzioni, non ne determina gli effetti finanziari attivi e passivi e la loro influenza complessiva sul bilancio di competenza e sugli esercizi futuri. Infatti, la struttura e l'ambito di applicazione della legge impugnata – che disciplina un campo vastissimo di funzioni amministrative di competenza dell'ente territoriale – la rende non conforme al parametro costituzionale della copertura che avrebbe dovuto essere individuata, sia pure in via presuntiva, in modo analitico con riguardo all'intero riassetto delle funzioni amministrative interessate non essendo presumibile che la legge non implichi nessun onere o nessun maggiore onere o che la generica e non quantificata asserzione di



	economie inerenti ad una sola delle funzioni interessate al riordino legislativo sia idonea ad assicurare una copertura credibile quando nella posta di bilancio interessata al ricorso «convivono, in modo promiscuo ed indistinto sotto il profilo della pertinente quantificazione, i finanziamenti di precedenti leggi regionali» (sentenza n. 115 del 2012).
NOTE :	Atti oggetto del giudizio: Art. 25 della legge prov. Bolzano n. 10 del 2013 Parametri costituzionali: Art. 81, quarto comma, Cost.

Redattore: Avv. Beatrice Fiandaca

